

COMMISSIONI RIUNITE
GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

14.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE ZANIBELLI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
ROGNONI ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (<i>Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato, modificata, in riunione comune, dalle Commissioni permanenti IV e XIII della Camera, modificata dalla XI Commissione permanente del Senato</i>) (229-D)	193
PRESIDENTE	193, 195, 197, 198, 200, 201
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore per la XIII Commissione</i>	195
CASTELLI	195, 197, 198
COCCIA	195, 200, 201
DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	195
DI NARDO	195
LOSPINOSO SEVERINI	197
MUSOTTO	195
PADULA, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	194, 197, 201
REALE ORONZO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	195, 197, 201
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	201

La seduta comincia alle 12,20.

FELISETTI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*E approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge Rognoni ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (*Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato, modificata, in riunione comune, dalle Commissioni permanenti IV e XIII della Camera, modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (229-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rognoni ed altri: « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense », già approvata, in riunione comune, dalle Commissioni permanenti IV e XIII della Camera, nella seduta del 3 ottobre 1974, modificata dalla XI Commissione permanente del Senato, nella seduta del 5 marzo 1975, modificata dalle Commissioni riunite IV e XIII della Camera, nella seduta del 15 maggio 1975, modificata dalla XI Commissione del Senato, nella seduta del 19 giugno 1975.

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 2 luglio scorso i relatori hanno illustrato le modifiche da ultimo apportate dal Senato. Si era quindi deciso di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione, al fine di esperire contatti informali con esponenti della XI Commissione del Senato.

Prima di dichiarare aperta la discussione sulle linee generali, desidero esporre

brevemente i risultati dei contatti da me esperiti, per incarico della Commissione, presso l'altro ramo del Parlamento, in particolare con esponenti della XI Commissione permanente del Senato.

È emerso un orientamento comune, inteso ad accettare la soppressione dell'articolo 6 del testo della Camera, che prevedeva la revoca delle pensioni già concesse per invalidità inferiori al settanta per cento, a ripristinare, per la tabella *F*, il testo della Camera, che differenzia la misura della pensione di anzianità agli ultrasettantenni a seconda che si cancellino dagli albi ovvero proseguano l'esercizio della professione forense: a modificare, infine, l'articolo 8 adottando una soluzione intermedia tra quelle precedentemente predisposte, nel senso di escludere la corresponsione della pensione di anzianità sia nei confronti di coloro che non abbiano raggiunto i sessantacinque anni di età sia per quanti non abbiano maturato almeno venti anni di iscrizione alla Cassa.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PADULA, Relatore per la IV Commissione. Tutti i colleghi hanno davanti a loro il testo dei due emendamenti che sono stati presentati, all'articolo 8 e alla tabella *F*, uno proposto dai colleghi Lospinoso Severini e Castelli e l'altro dall'onorevole Coccia e dall'onorevole Lospinoso Severini.

Il fatto che gli emendamenti siano stati presentati soltanto all'articolo 8 ed alla tabella *F* costituisce il risultato di una rimediazione che ha tenuto conto degli atteggiamenti dell'altro ramo del Parlamento. Sia i relatori sia i presentatori di questi emendamenti hanno rinunciato ad insistere sul testo dell'articolo 6, approvato dalle Commissioni riunite IV e XIII della Camera, circa la possibilità di rivedere le pensioni di invalidità già concesse sulla base della legge del 1969, che aveva abbassato al sessanta per cento la soglia di invalidità. Non si è ritenuto di insistere su questo punto, acquisendo il principio del consolidamento di una posizione già accettata nel periodo di vigenza della legge del 1969. Per il futuro vale nuovamente il criterio della fissazione della soglia al settanta per cento, così come previsto dal testo in discussione.

Per quanto riguarda l'articolo 8 (del Senato; 9 del testo da noi approvato), propongo di accogliere il testo del Senato (in cui

praticamente viene ripreso nella sua totalità l'articolato della legge del 1965), eccetto la lettera *d*), che aveva un significato nel 1965, ma che oggi non l'ha più, in quanto si applicherebbe solo a soggetti che attualmente dovrebbero avere 73 anni e quindi avere maturato l'anzianità utile per la pensione. In sostanza, si dovrebbe rinunciare da parte nostra a quella pensione di anzianità che era stata introdotta su proposta dell'onorevole Castelli. Noi avevamo, infatti, inizialmente inteso attribuire ai giovani professionisti e a tutti coloro che si sono iscritti all'albo con sollecitudine, dopo 35 anni di contribuzioni particolarmente onerose, di versamenti sia da un punto di vista soggettivo sia oggettivo di carattere parafiscale, una pensione che, in casi limite, potesse maturare anche prima del sessantacinquesimo anno di età. L'emendamento Lospinoso Severini-Castelli, anche se non ripristina integralmente il testo della Camera, reca la reintroduzione di questa norma. E devo aggiungere che il collega Castelli si era, d'altro canto, fatto carico di evitare che, mediante la utilizzazione della facoltà di riscatto, in alcuni casi ci potessero essere dei pensionati all'età di 53, 54 anni. Ma al Senato questa proposta non è stata accolta e non sembra che ci sia possibilità di un ripensamento. Sono pertanto costretto a chiedere ai colleghi Lospinoso Severini e Castelli di non insistere nel loro emendamento e di aderire alla proposta da me testé formulata, per snellire e accelerare i lavori. Cioè, si dovrebbe in sostanza recepire l'articolo 8 del testo del Senato, sopprimendo però la lettera *d*) e l'ultimo comma e apportando una leggera correzione alla lettera *c*), in modo da far riferimento al solo quarantesimo anno di età, togliendo il limite del cinquantesimo anno di età, che non si giustifica più se viene soppressa la lettera *d*).

Per la tabella *F* l'intesa prevede il ripristino del testo della Camera, per pervenire al superamento di questa situazione che registra il contrasto netto tra il diritto del pensionato di restare iscritto agli albi e le istanze delle nuove generazioni di professionisti.

In conclusione, non posso altro che augurarmi che queste proposte vengano accolte dalla Commissione e che si eviti di disperderci in ulteriori considerazioni, anche perché un contributo maggiore, per una riforma organica della previdenza forense

lo potrà dare il prossimo comitato di delegati, che sarà eletto in base a principi più democratici. Ciò consentirà al Parlamento di legiferare in modo definitivo su questa materia.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Concordo con l'onorevole Padula.

CASTELLI. Accetto le osservazioni che sono state fatte dai relatori e anch'io sono convinto dell'urgenza dell'approvazione del provvedimento, il quale per ben tre volte è stato rinviato da un ramo all'altro del Parlamento.

Considero fondate le argomentazioni dei relatori sull'articolo 8, per il quale avevamo propugnato una soluzione diversa, in base alla quale la pensione poteva essere conseguita dopo 35 anni di iscrizione previa cancellazione dall'albo: una soluzione, d'altronde, positiva, perché rientrava in una sistemica di ordine generale.

Anche il testo delineato dal relatore, secondo il mio punto di vista, ci pone di fronte ad un ingiusto privilegio; ma una volta fatta questa precisazione non insisto.

COCCIA. Noi abbiamo contribuito con il nostro emendamento a creare un punto di incontro, anche se con determinati correttivi che hanno trovato accoglimento presso i colleghi del Senato. Per questa ragione siamo favorevoli a modificare il testo nel senso indicato dai relatori, pur condividendo le osservazioni del collega Castelli sull'articolo 8.

MUSOTTO. Anche noi siamo favorevoli alla soluzione delineata, per varare questo provvedimento che riteniamo necessario. Resta salva l'esigenza di una futura riforma organica della materia.

DI NARDO. Voteremo a favore di questo provvedimento anche se non lo consideriamo il migliore possibile. Occorrerà quindi porre successivamente mano ad una ristrutturazione organica del settore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Prima di tutto esprimo la mia

soddisfazione per il fatto che siamo prossimi alla conclusione dell'esame di questa legge.

Debbo in secondo luogo dire che condivido il principio della incompatibilità fra esercizio professionale e l'erogazione della pensione, ma noto che in virtù del testo concordato della tabella F c'è una diversificazione, al riguardo, dell'entità della pensione.

Sull'articolo 6 al Senato alcuni erano favorevoli al testo della Camera, in quanto in un paese come il nostro evidentemente si possono temere grossi abusi, venendosi così a creare un arduo problema per la nostra legislazione pensionistica. Vi era tuttavia il problema dei diritti quesiti.

Penso in definitiva che si possa aderire alle proposte dei relatori, augurandomi che si arrivi al più presto al varo di questo provvedimento.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La XI Commissione permanente del Senato ha deciso questa mattina di riconvocarsi per esaminare questo provvedimento domani mattina, e renderlo così definitivo, una volta approvato in questa sede.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Gli articoli dall'1 al 5 non sono stati modificati.

La Commissioni permanenti IV e XIII della Camera avevano approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

Gli avvocati ed i procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già fruiscano della pensione di invalidità, hanno diritto alla conferma della pensione nei diversi importi previsti dalla tabella F, allegata alla presente legge, soltanto se incapaci all'esercizio professionale in misura non inferiore al settanta per cento.

Entro sei mesi dalla data anzidetta la Cassa procederà alla revisione delle pensioni di invalidità già concesse, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sopra richiamate e di confermare o revocare il provvedimento di concessione. In caso di revoca, la stessa ha effetto dalla data di

entrata in vigore della presente legge e le rate di pensione già percepite prima di tale data non sono soggette a rimborso.

A seguito della revoca prevista dal comma precedente, l'avvocato o il procuratore che durante il periodo di godimento della pensione di invalidità abbia conservato la iscrizione, o abbia ottenuto la reinscrizione negli albi, può essere reinscritto ad ogni effetto alla Cassa dalla data di concessione della pensione o della reinscrizione predetta, sempre che abbia esercitato la libera professione con carattere di continuità, salvo l'obbligo di versamento del contributo personale.

A seguito della revoca prevista dal secondo comma, l'avvocato o il procuratore che sia stato cancellato dagli albi può, previa reinscrizione negli stessi, richiedere la iscrizione alla Cassa.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma il periodo di iscrizione alla Cassa precedente al conseguimento della pensione di invalidità è considerato utile ad ogni effetto.

La XI Commissione permanente del Senato lo ha soppresso.

Poiché nessuno chiede di ripristinarlo, passiamo agli articoli successivi.

Gli articoli 7 (ora 6) e 8 (ora 7) non sono stati modificati.

L'articolo 9 (ora 8) era stato approvato dalle Commissioni permanenti IV e XIII della Camera nel seguente testo:

ART. 9.

La pensione di anzianità si consegue dopo trentacinque anni di iscrizione alla Cassa.

Per il raggiungimento dell'anzianità prevista al comma precedente è consentito il riscatto, sino ad un massimo di sette annualità, del periodo di esercizio della professione senza iscrizione alla Cassa, di pratica professionale, di studi universitari. Il riscatto è concesso previo versamento per ogni annualità di una somma pari al doppio del contributo personale minimo dovuto per l'anno nel quale viene presentata la domanda di riscatto.

Gli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano compiuto i trentotto anni di età e non i quaranta conseguono la pensione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e dopo venticinque anni di

iscrizione, compreso il periodo, non superiore a sette annualità, eventualmente riscattato a norma del comma precedente.

La Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione, in tredici mensilità annue, nella misura indicata dalla tabella F allegata alla presente legge.

L'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, l'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 410, e l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono abrogati.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono soppressi.

La XI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

L'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:

« La pensione si consegue:

a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età;

b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di età e non i 40;

c) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo, ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

In ogni caso l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto per un periodo massimo di cinque anni, corrispondente al periodo di corso legale di laurea e dell'anno di pratica professionale, versando per ogni annualità una somma pari al doppio del contributo personale minimo dovuto per l'anno nel quale viene presentata la domanda di riscatto.

Al predetto periodo di cinque anni può essere aggiunto un ulteriore periodo massimo di due anni per riscatto di periodi di servizio militare prestato;

d) dopo 15 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6; l'iscritto aveva compiuto il cinquantesimo anno ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

In quest'ultimo caso l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori però a 10, per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa, versando a quest'ultima la somma di lire 60 mila per ogni anno mancante entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rateizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi ».

Gli onorevoli Lospinoso Severini e Castelli hanno presentato il seguente emendamento (8. 1):

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

L'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798 è sostituito dal seguente:

« La pensione si consegue:

a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa;

b) dopo 30 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età;

c) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto 30 anni di età e non i 40;

d) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di età, ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

Nei casi di cui ai punti b), c) e d) l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto per un periodo massimo di cinque anni, corrispondente al periodo di corso legale di laurea e dell'anno di pratica professionale, versando per ogni annualità una somma pari al doppio del contributo personale minimo dovuto per l'anno nel quale viene presentata la domanda di riscatto.

Al predetto periodo di cinque anni può essere aggiunto un ulteriore periodo massimo di due anni per riscatto di periodi di servizio militare prestato ».

CASTELLI. Anche a nome dell'onorevole Lospinoso Severini, dichiaro di ritirarlo,

per le ragioni già esposte, pur restando pienamente convinto della validità del testo recato dall'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lospinoso Severini, Musotto, Coccia e Manco hanno presentato il seguente emendamento (8. 2):

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

L'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:

« La pensione si consegue:

a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età;

b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di età e non i 40;

c) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di età ed abbia complessivamente 25 anni di libero esercizio professionale.

In ogni caso l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto per un periodo massimo di cinque anni, corrispondente al periodo di corso legale di laurea e dell'anno di pratica professionale, versando per ogni annualità una somma pari al doppio del contributo personale minimo dovuto per l'anno nel quale viene presentata la domanda di riscatto.

Al predetto periodo di cinque anni può essere aggiunto un ulteriore periodo massimo di due anni per riscatto di periodi di servizio militare prestato ».

LOSPINOSO SEVERINI. Questo emendamento recepisce le proposte dei relatori, frutto delle intese in via informale esperite presso l'altro ramo del Parlamento.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. È esatto. Anche a nome del collega Fortunato Bianchi, accetto l'emendamento 8. 2.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Come preannunciato, anche il Governo è d'accordo.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1975

CASTELLI. Voterò a favore dell'emendamento 8. 2 *ratione minoris mali*; confermo le mie riserve e ritengo che si sia perduta una occasione — e non certo per colpa di questo ramo del Parlamento — per fissare alcuni principi che avviassero a serietà — insisto su questo vocabolo, anche se può sembrare un poco duro — la strutturazione della materia pensionistica per gli avvocati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Lospinoso Severini ed altri 8. 2, accettato dai relatori e dal Governo.

(*E approvato*).

La XI Commissione permanente del Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 9.

La Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pen-

sione, in tredici mensilità annue, nella misura indicata dalla tabella *F* allegata alla presente legge.

Sono abrogati l'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e le disposizioni la cui applicazione è stata sospesa da tale articolo, nonché l'articolo 1, il primo e il secondo comma dell'articolo 3 e l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

I rimanenti articoli e le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E* non sono stati modificati.

Le Commissioni permanenti IV e XIII della Camera avevano approvato la tabella *F* nel seguente testo:

TABELLA F

La Cassa è tenuta a corrispondere la pensione, per 13 mensilità, ai propri iscritti e superstiti aventi diritto, nelle seguenti misure:

CATEGORIE DI PENSIONI	Importo mensile
1. - Pensioni di anzianità agli infrasettantenni	L. 150.000
2. - Pensioni di anzianità agli ultrasettantenni:	
- se il pensionato è stato cancellato dagli albi	L. 220.000
- se il pensionato conserva l'iscrizione agli albi	L. 150.000
3. - Pensioni di invalidità:	
- per coloro che si cancellano dagli albi	L. 220.000
- per coloro che conservano l'iscrizione agli albi	L. 100.000
4. - Pensioni di reversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità e pensioni indirette:	
- figli minori orfani e figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro a carico	L. 100.000
- coniuge superstite:	
a) senza figli minori a carico	L. 100.000
b) maggiorazione per ogni figlio a carico minore o maggiorenne inabile a proficuo lavoro	L. 20.000

Gli iscritti che fruiscono della pensione di invalidità di lire 100.000 mensili e gli ultrasettantenni che fruiscono della pensione di anzianità di lire 150.000 mensili conseguono la maggiore pensione di lire 220.000 mensili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della cancellazione dagli albi.

Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1975

La XI Commissione permanente del Senato l'ha così modificata:

TABELLA F

La Cassa è tenuta a corrispondere la pensione, per 13 mensilità, ai propri iscritti e superstiti aventi diritto, nelle seguenti misure:

CATEGORIE DI PENSIONI	Importo mensile
1. - Pensioni di anzianità agli infrasettantenni	L. 150.000
2. - Pensioni di anzianità agli ultrasettantenni	L. 220.000
3. - Pensioni di invalidità:	
- per coloro che si cancellano dagli albi	L. 220.000
- per coloro che conservano l'iscrizione agli albi	L. 100.000
4. - Pensioni di reversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità e pensioni indirette:	
- figli minori orfani e figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro a carico	L. 100.000
- coniuge superstite:	
a) senza figli minori a carico	L. 100.000
b) maggiorazione per ogni figlio a carico minore o maggiorenni inabile a proficuo lavoro	L. 20.000

Gli iscritti che fruiscono della pensione di invalidità di lire 100.000 mensili conseguono la maggiore pensione di lire 220.000 mensili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della cancellazione dagli albi.

Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali.

Gli onorevoli Coccia e Lospinoso Severini hanno presentato il seguente emendamento (Tab. F. 1):

Sostituire il numero 2 con il seguente:

2. - Pensioni di anzianità agli ultrasettantenni:

se il pensionato è stato cancellato dagli albi L. 220.000

se il pensionato conserva l'iscrizione agli albi L. 150.000

COCCIA. Udite le dichiarazioni dei relatori, lo ritiriamo per sostituirlo con, una formulazione più completa.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Coccia, Lospinoso Severini, Musotto, Castelli e Maico hanno presentato il seguente emendamento (Tab. F. 2):

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1975

alla tabella F, ripristinare il testo della Camera.

COCCIA. L'emendamento si illustra da sé.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Come preannunciato, entrambi i relatori sono favorevoli.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Confermo il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Coccia ed altri Tab. F. 2, accettato dai relatori e dal Governo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Rognoni ed altri:
« Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (*Modificata dalla XI Commissione permanente del Se-*

nato, modificata, in riunione comune, dalle Commissioni permanenti IV e XIII della Camera, modificata dalla XI Commissione permanente del Senato) (229-D):

Presenti e votanti	45
Maggioranza	23
Voti favorevoli	31
Voti contrari	14

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Coccia, Del Pennino, di Nardo, Felisetti, Gargani, Lospinoso Severini, Manco, Mazzola, Micheli Pietro, Misasi, Musotto, Padula, Patriarca, Pennacchini, Perantuono, Revelli, Riccio Pietro, Riela, Sabatini, Speranza, Vetrano, Aldrovandi, Bacciu, Biamonte, Bianchi Fortunato, Boffardi Ines, Bonalumi, Borra, Cabras, Capra, Cuminetti, Ferioli, Miceli Vincenzo, Monti Maurizio, Noberasco, Pezzati, Pisicchio, Pucci, Sgarbi Bompani Luciana, Zanibelli.

La seduta termina alle 13.

II. CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO